

**ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 3702/2009

Cron. *11265*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 13/02/2013
- Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere - PU
- Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
- Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -
- Dott. GIULIO FERNANDES - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 3702-2009 proposto da:

**A.S.**

**(omissis)**

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio dell'avvocato CERUTTI GILBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZANELLO ANDREA, giusta delega in atti;

**- ricorrente -**

2013

**contro**

542

**Q.S.**

**(omissis)**

domiciliata in

ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 90, presso lo studio dell'avvocato MARTINO RICCARDO, che la rappresenta e

Giemme New S.r.l.

difende unitamente all'avvocato FREZZA ELIA, giusta delega in atti;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 8054/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2008 R.G.N. 6695/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l'Avvocato ZANELLO ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, con sentenza del 13.2.2004, accoglieva in parte la domanda proposta da **A.S.** nei confronti di **Q.S.** intesa ad ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento in favore di essa ricorrente di differenze retributive relative al rapporto di apprendistato svolto presso il bar tavola calda di cui la **Q.** era titolare nel periodo 2.1.96 – 20.12.2001. Il Tribunale, infatti, aveva riconosciuto fondata la domanda limitatamente al TFR ritenendo che le altre richieste avanzate nell'atto introduttivo non fossero state provate.

Avverso tale decisione interponeva gravame la **A.** e la Corte di appello di Roma, con sentenza del 6.2.2008, lo rigettava ritenendo non dimostrato dalle risultanze della istruttoria espletata né che il rapporto fosse iniziato prima del 17.6.1996 né la prestazione di lavoro straordinario.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la **A.** affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la **Q.**

La **A.** ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 co.1°n. 4 c.p.c. per violazione dell'art.112 c.p.c..

Si assume che la Corte di merito ha ommesso di pronunciarsi su due delle cause di nullità del contratto di apprendistato esposte nel primo motivo di appello e cioè quella derivante dal fatto che le mansioni erano state svolte con pienezza ed autonomia e quella relativa alla mancanza di una specifica attività di addestramento e di insegnamento. Si evidenzia che ciascuno di tali motivi di nullità era decisivo in quanto, se accolto, avrebbe comportato la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento integrale della domanda.

Viene formulato quesito di diritto.

Il motivo è inammissibile.

Va ricordato che il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell'art. 112, cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorre un vizio di nullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o



sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorre un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. L'erronea sussunzione nell'uno piuttosto che nell'altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l'inammissibilità del ricorso (Cass. n. 7268 del 11/05/2012; n. 6858 del 07/04/2004).

Quest'ultima è fattispecie concretizzatasi nel caso in esame in cui andava denunciato il vizio di motivazione e non quello di omessa pronuncia avendo la Corte di merito esaminato il motivo senza, però, valutare tutte le ragioni poste a fondamento della censura.

Con il secondo mezzo viene prospettato anche sotto il profilo della omessa motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio evidenziandosi, altresì, che grava sul datore di lavoro l'onere della prova relativamente alla effettività dello svolgimento dell'attività di insegnamento professionale teorico-pratico.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2 co.1° della L. 19 gennaio 1955 n. 25 ( art. 360 co.1° n. 3 c.p.c.) in quanto la Corte di appello non aveva ritenuto requisito essenziale del contratto e del rapporto di apprendistato la sussistenza di uno specifico insegnamento sia teorico che pratico e, per contro, aveva invece considerato compatibile con la previsione normativa lo svolgimento pieno delle ordinarie mansioni che avrebbero dovuto essere, invece, oggetto dell'insegnamento e dell'apprendimento.

Con il quarto motivo viene dedotta la falsa applicazione dell'art. 2 co. 1° della L. 19 gennaio 1955 n. 25 ( art. 360, co.1° n. 3 c.p.c.) avendo la Corte di merito ritenuto la sussistenza di un vero contratto e di un effettivo rapporto di apprendistato in una fattispecie in cui risultava provata la mancanza dell'insegnamento complementare e lo svolgimento pieno delle mansioni (teoricamente ) oggetto del medesimo.

Orbene, fondato è il secondo motivo di ricorso.

Vale ricordare che questa Corte ha, in numerose pronunce, avuto modo di chiarire che l'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto è necessario lo svolgimento effettivo, e



non meramente figurativo, sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 6134 del 2000).

La legge non fissa al datore l'obbligo di impartire l'insegnamento pratico secondo particolari modalità, ma gli consente di modularlo secondo le esigenze aziendali, sulla base di valutazioni organizzative proprie del datore stesso, nell'unico rispetto dei limiti posti dalla L. n. 25 del 1955, art. 11 (cfr. Cass. n. 11482 del 2002).

La sussistenza di un addestramento effettivo del lavoratore finalizzato all'inserimento definitivo nel lavoro dell'impresa mediante l'acquisizione di una professionalità (la cui valutazione deve essere operata in concreto in relazione ad ogni singolo rapporto di lavoro: cfr. Cass. n. 19834 del 2010) è, dunque, elemento essenziale, e indefettibile, del contratto di apprendistato entrando a farne parte della causa negoziale.

Spetta al giudice di merito verificare le concrete modalità di svolgimento del rapporto e la ricorrenza di una attività formativa la quale è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggior o minore rilievo, a seconda che si tratti di lavoro di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, e potendo atteggiarsi con anticipazione della fase teorica rispetto a quella pratica, o viceversa. È necessario, peraltro, in ogni caso, e cioè comunque la formazione venga modulata, che lo svolgimento dell'attività formativa sia adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo del contratto, che è quello di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro.

La valutazione di tale adeguatezza ed idoneità è rimessa, come detto, al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata.

Nel caso in esame, l'impugnata sentenza non contiene alcuna valutazione circa l'effettivo svolgimento da parte della **A.** di detta attività formativa della cui prova è onerato colui che la allega, nel caso "de quo" il datore di lavoro ( Cass. n. 3696 del 14/03/2001, n. 1052 del 28/01/1995, n. 5399 del 12/05/1993). Né viene valutato il rilievo contenuto nel motivo di gravame relativo alla circostanza dello svolgimento "pieno" da parte della **A.** di ordinarie mansioni di cameriera e "banchista" senza alcuna attività di "apprendistato".



Si impone, quindi, uno scrutinio da parte del giudice del merito delle risultanze della espletata istruttoria e della loro idoneità a provare la ricorrenza, nel caso in esame, dello svolgimento di una effettiva attività formativa da parte della ricorrente, con i criteri sopra delineati.

L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo e del quarto.

Pertanto, il ricorso va accolto, nei sensi sopra esplicitati e, per l'effetto, va cassata la sentenza impugnata .

La causa va, quindi, rinviata alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione la quale procederà al riesame e deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.


**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2013.



Il Consigliere est.

(dott. Giulio Fernandes)



Il Presidente

(dott. Antonio Lamorgese)



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Cinzia SCARCELLA

**Depositato in Cancelleria**



oggi, 10 MAG. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Cinzia SCARCELLA

